

Allegato "B" al n. 14049/5024 di repertorio-----

-----STATUTO-----

-ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE--

-----LA COMUNE-----

-----TITOLO 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI-----

Art.1 - Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana in materia di libero associazionismo, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica di Promozione Sociale La Comune, con sede in Milano, Via Novara 97.---
L'Associazione esaurirà le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.-----

L'Associazione potrà costituire sedi secondarie, sedi operative, sezioni, delegazioni, uffici.-----

Art.2 - La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2099, con facoltà di proroga da parte dell'Assemblea.

Art.3 - L'Associazione è senza fini di lucro, apartitica e aconfessionale.-----

Scopo dell'Associazione è il curare il rapporto fra l'equilibrio fisico e quello mentale, ritenendo che l'essere sani si possa e si debba tradurre nell'essere utili alla società, e pertanto una maggior consapevolezza di sé e della realtà, unita ad un miglioramento delle proprie conoscenze e potenzialità, non può che favorire un miglior rapporto con sé stessi e con gli altri, contribuendo così alla realizzazione di una società migliore.-----

Scopo dell'Associazione è la promozione, l'integrazione e il sostegno all'interno del tessuto sociale di quanti si trovino in condizioni di difficoltà, siano esse materiali, fisiche o psicologiche, attraverso attività di assistenza, aggregazione, solidarietà e sostegno verso i portatori di handicap, gli emarginati, gli anziani, i minori e le fasce giovanili a rischio e quanti altri si trovino in condizioni di disagio personale o di difficoltà materiali, motorie o relazionali, e di quanti in generale, pur non manifestando un disagio evidente, vogliano comunque migliorare il proprio status in termini di acquisizione di conoscenze che possono rivelarsi socialmente utili.-----

Scopo dell'Associazione è quindi la promozione di una qualificata ed attiva utilizzazione del tempo al fine di sviluppare e mantenere le migliori condizioni di benessere fisico e mentale per i propri soci e per i loro familiari conviventi, nonché di estendere l'aggregazione sociale alla maggior quantità possibile di utenti, onde favorire le più efficaci opportunità di relazioni interpersonali, all'interno e all'esterno dell'Associazione.-----

Scopo dell'Associazione è l'organizzazione di attività aggregative, educative, culturali, formative, assistenziali, di protezione civile, ricreative, ludiche, di corsi di avviamento allo sport e di attività sportive a carattere dilettantistico e didattico, di momenti di impegno sociale, culturale, edu-

cativo, nonché di manifestazioni di qualsiasi genere attinenti le attività sociali.-----

L'Associazione si batte per una pari dignità fra gli individui, combatte ogni forma di sfruttamento e discriminazione razziale, sessuale, economica e sociale, e si adopera attivamente per il superamento dello sfruttamento dell'uomo sull'uomo per una costruzione di una società di liberi ed eguali. L'Associazione non ha pertanto scopi di lucro.-----

Art.4 - Per il raggiungimento dello scopo sociale, l'Associazione si prefigge di organizzare attività e di intraprendere iniziative aggregative, assistenziali, educative, ricreative, sportive, formative e culturali di qualsiasi tipo e natura.-----

A tal fine l'Associazione si strutturerà in sezioni di interesse e di intervento, che saranno coordinate da un membro del Consiglio Direttivo e che avranno, nell'ambito di quanto il Consiglio Direttivo stabilirà, autonomia operativa nel loro settore di intervento ma non autonomia amministrativa.-----

E' facoltà dell'Associazione aderire ad enti e organismi sia pubblici che privati, nonché stipulare accordi di collaborazione, al fine di contribuire alla diffusione delle attività culturali, educative, ricreative, assistenziali, e sportive a carattere dilettantistico.-----

L'Associazione ha facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di aderire ad Enti di Promozione Sportiva o a Federazioni Nazionali, i cui Statuti non contrastino con quello dell'Associazione.-----

L'Associazione si conformerà, nei suoi regolamenti interni alle norme e ai regolamenti delle Federazioni Sportive nazionali o all'Ente di Promozione Sportiva a cui si affilieranno, salvo che questi siano in contrasto con norme statutarie dell'Associazione, i coordinatori delle sezioni sportive dilettantistiche e i membri del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima disciplina.-----

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività delle cariche sociali nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne e dalla gratuità delle prestazioni fornite dagli associati, salvo ove disposto diversamente nel presente Statuto.-----

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere ogni attività, anche di natura commerciale, industriale, artigianale o agricola, connessa all'oggetto sociale o comunque strumentale alla realizzazione delle proprie finalità, purchè non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge; l'Associazione potrà altresì esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati.-----

-----**TITOLO 2 - SOCI**-----

Art.5 - Il numero dei soci è illimitato, compatibilmente con

le possibilità ricettive delle strutture e delle risorse disponibili. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con gli scopi dell'Associazione, si impegnino per il raggiungimento degli scopi sociali. -----

Possono altresì essere soci persone giuridiche e soggetti collettivi che condividano scopi e finalità dell'Associazione.

Art.6 - Chi intende diventare socio deve presentare domanda di ammissione, la cui presentazione sottintende la conoscenza e l'approvazione del presente Statuto.-----

E' compito del Presidente, o di altra persona da lui delegato, accogliere in via provvisoria tale domanda, che dovrà essere ratificata dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. L'aspirante socio, la cui domanda sia stata accolta in via provvisoria potrà partecipare alle attività sociali e qualora la domanda non venisse ratificata, gli verranno restituite integralmente le somme versate.-----

Art.7 - Qualora la domanda non venisse accolta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Collegio dei Probiviri.-----

Le quote versate e i contributi associativi versati non sono cedibili né trasferibili a terzi, né rivalutabili.-----

Art.8 - I soci hanno diritto a partecipare e a far partecipare i familiari conviventi a tutte le attività promosse dall'Associazione. -----

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa esprimendo il loro voto nelle sedi deputate, ed a partecipare all'elezione degli organi direttivi, con diritto di voto per i soggetti individuali e per i legali rappresentanti dei soggetti collettivi associati, mentre l'elettorato passivo è esteso anche a tutti gli associati dei soggetti collettivi associati.-----

I soci comunque si impegnano ad attenersi alle norme fissate dal presente Statuto, dai regolamenti delle varie attività e dagli ulteriori regolamenti interni, dalle delibere dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo, nonché a conformarsi, nell'esercizio delle attività e in qualsiasi altro momento della vita sociale, alle norme di civile convivenza, solidarietà e mutualità sia verso gli altri soci, sia verso gli esterni. -----

Art.9 - La qualità di socio si perde per morte, recesso, decadenza o per esclusione.-----

Art.10 - Il recesso del socio avviene con le formalità di cui all'art. 24 c.c., ovvero con comunicazione scritta del socio stesso inoltrata al Consiglio Direttivo. Il recesso, di norma, non libera il socio dagli impegni assunti verso l'Associazione e non dà diritto al rimborso delle quote versate all'Associazione a qualunque titolo.-----

Art.11 - La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che entro il termine di due mesi dall'inizio del nuovo esercizio sociale, non abbia rinnovato l'a-

desione per l'esercizio in corso, né abbia dato alcuna comunicazione, anche verbale, al Consiglio Direttivo. Il socio dichiarato decaduto non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo.-----

Art.12 - L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che senza giustificato motivo non adempia agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione, o in qualunque modo danneggi materialmente o moralmente l'Associazione. L'esclusione non dà diritto ad alcun rimborso delle quote versate all'Associazione a qualsiasi titolo.-----

Avverso la decadenza o l'esclusione, il socio potrà far ricorso, mediante lettera raccomandata da indirizzarsi al presidente del Collegio dei Probiviri.-----

---TITOLO 3 - PATRIMONIO - ESERCIZIO - RENDICONTO ECONOMICO---

Art.13 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:-----

a) dal fondo iniziale versato in uguale misura dai soci fondatori;-----

b) dai beni di qualsiasi genere che diverranno proprietà dell'Associazione;-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite:-----

a) dalle quote e dai contributi degli associati;-----

b) da eventuali donazioni, erogazioni, eredità o legati;-----

c) da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;-----

d) da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;--

e) da prestazioni di servizi convenzionati;-----

f) da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;-----

g) da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;-----

h) da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni, anche a premi;-----

i) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché compatibile con le finalità sociali.-----

Art.14 - L'esercizio sociale ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno 1 settembre al giorno 31 del mese di agosto dell'anno successivo.-----

Art.15 - Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. -----

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere

accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.-----

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. -----

Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione. -----

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

Art.16 - Le rimanenze del bilancio, ovvero le differenze attive o passive fra costi e ricavi, saranno reinvestite nell'attività istituzionale statutariamente prevista.-----

Durante la vita dell'Associazione, in nessun caso, potranno essere distribuiti agli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, siano essi rimanenze attive di bilancio, avanzi di gestione, utili, fondi, riserve, capitale.--

-----**TITOLO 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E POTERI**-----

Art.17 - Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Pro-biviri.-----

Art.18 - All'Assemblea dei soci hanno diritto di partecipare tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Il diritto di voto dei soci minorenni sarà esercitato dal loro legale rappresentante. L'Assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci, e le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso affisso ad apposito albo nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione.-----

Art.19 - L'Assemblea ordinaria approva il bilancio consuntivo e preventivo, procede alla elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Pro-biviri, approva i regolamenti che il Consiglio Direttivo rimette alle sue competenze, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio, determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo.-----

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno, nei primi quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, e quante altre volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne venga fatta richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo del corpo sociale avente diritto al voto. -----

In tale ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-----

Art.20 - L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dello statuto, sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato. -----
L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario ovvero ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo dei soci. In tale ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.-----

Art.21 - In prima convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.-----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati iscritti in Libro Soci che dovranno stabilire anche le modalità di liquidazione con la nomina di uno o più liquidatori. -----

La seconda convocazione non potrà aver luogo se non siano trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione. -----

Le assemblee, che potranno essere tenute anche fuori dalla sede sociale, tanto in convocazione ordinaria che straordinaria, saranno aperte dal Presidente del Consiglio Direttivo che inviterà l'Assemblea a designare un presidente dell'Assemblea e un segretario.-----

Art.22 - Per le votazioni si procederà con voto palese, ogni socio ha diritto ad un voto; è ammesso farsi rappresentare per delega, ma ogni socio presente non potrà avere oltre ad una delega. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.-----

Art.23 - Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. ---
L'incarico di consigliere è esercitato a titolo gratuito. ---
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario. -----

Il Consiglio Direttivo può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente o ai singoli componenti il consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.-----

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo disattendano il loro mandato per un periodo prolungato, o non partecipino a due riunioni consecutive del Consiglio Diret-

tivo, o presentino le proprie dimissioni, vengono sostituiti d'ufficio, con un voto a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, con un altro socio cooptato dal Consiglio Direttivo stesso, al massimo vi potrà essere 1/3 dei consiglieri cooptati, in caso contrario entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l'evento dovrà essere convocata una nuova assemblea elettiva.-----

I consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla prima Assemblea utile, che provvederà alla loro eventuale ratifica, il loro mandato scadrà comunque insieme a quello del Consiglio Direttivo. -----

"Art.24 - In caso di particolari necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo a propri associati.-----

Spetta al Consiglio Direttivo determinare il compenso per quei soci e per i terzi che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a favore dell'Associazione. -----

Ad eccezione di tali particolari specifici incarichi, si intendono a titolo gratuito tutti quegli incarichi o piccole incombenze che i soci vorranno volontariamente e liberamente prendere verso l'Associazione per permetterle lo svolgimento dell'attività e incrementarne le iniziative al fine di un miglior raggiungimento degli scopi sociali; tali incarichi a titolo gratuito e volontario potranno cessare da parte del socio senza alcun onere di motivazione o preavviso essendo questo pienamente libero di decidere, anche giorno per giorno, la disponibilità del suo tempo nei confronti dell'Associazione e degli altri soci.-----

Art.25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce con la frequenza stabilita dal Consiglio stesso, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica. Le riunioni del Consiglio Direttivo si ritengono valide quando sono presenti la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, le votazioni devono essere palesi. -----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente, in sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.-----

Le delibere del Consiglio Direttivo, così come altri atti di interesse comune, saranno affissi alla bacheca sociale per un periodo minimo di venti giorni. -----

Art.26 - Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, necessari per la gestione dell'Associazione e gli sono conferite le facoltà atte al raggiungimento delle finalità sociali nei limiti previsti dal presente Statuto. -----

Il Consiglio Direttivo, quindi, ratifica l'ammissione di nuovi soci, stabilisce le quote sociali e ogni altra quota e contributo, designa fra i propri membri i coordinatori delle

sezioni in cui si strutturerà operativamente l'Associazione, formula i regolamenti interni, applica i provvedimenti disciplinari, delibera sull'acquisto e sulla locazione delle attrezzature e dei beni, mobili ed immobili, necessari per il funzionamento dell'Associazione, compila i bilanci e le relazioni. -----

Il Consiglio Direttivo provvede in genere a tutte le operazioni amministrative riguardanti l'Associazione e il suo regolare funzionamento, nonché a tutto quant'altro gli venga delegato dall'Assemblea nei limiti del presente statuto.-----

Art.27 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio nonché la firma sociale. -----

Egli vidima i processi verbali del Consiglio e dell'Assemblea, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e delibera su quanto a lui attribuito nell'art. 6 del presente Statuto. -----

Il Presidente esercita i poteri di ordinaria amministrazione ed è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di aprire conti correnti presso istituti di credito nonché, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, stipulare mutui e prestiti, nominare avvocati o procuratori nelle liti, attive e passive, riguardanti l'Associazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione. -----

Previa deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può essere autorizzato a conferire, sia a soci dell'Associazione che a terzi, procure speciali per determinati atti o categorie di atti.-----

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui funzioni spettano al Vicepresidente.-----

Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

L'incarico di Presidente è esercitato a titolo gratuito. ----

TITOLO 5 - DISPOSIZIONI DIVERSE - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art.28 - Collegio dei Proviviri-----

Il Collegio dei Proviviri è l'organo di giustizia dell'Associazione.-----

Esso è composto da tre membri effettivi ed un supplente, eletti dall'Assemblea e scelti fra i soci maggiorenni.-----

Il Collegio dei Proviviri dura in carica tre anni, riunendosi tutte le volte che lo ritiene opportuno e tutte le volte che un socio, un socio dichiarato escluso o decaduto, o un aspirante socio non ammesso ritenga di rivolgersi a detto Collegio.-----

Per l'eventuale integrazione del Collegio dei Proviviri, vale quanto stabilito al riguardo in materia di Consiglio Diret-

tivo. -----

L'incarico di Probiviro è gratuito.-----

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri. -----

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il lodo sarà appellabile al giudice ordinario.-----

Art.29 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e i termini di cui ai precedenti art. 20-21, per i seguenti motivi:-----

a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;-----

b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;-

c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o ne dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.-----

In caso di scioglimento anticipato dell'Associazione, o alla sua cessazione, il patrimonio dell'Associazione, ovvero le rimanenze attive, i beni mobili od immobili, le quote associative non convertite in beni strumentali, i fondi di riserva e qualsiasi altra posta attiva di bilancio, non potrà essere in alcun modo suddiviso o ripartito fra i soci, ma l'intero patrimonio dovrà essere devoluto ad enti od organismi che si prefiggano fini di utilità sociale analoghi a quelli dell'Associazione, scelti dall'Assemblea a maggioranza assoluta, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge n° 662 del 23/12/1996 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Art.30 - Per quanto non contemplato dal presente statuto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e in particolari a quelle relative all'associazionismo e agli enti non aventi scopo di lucro.-----

F.to Alessandra Maria Viganò-----

F.to Matteo Farassino Notaio-----